

Allegato alla Deliberazione n. 29 del 3 maggio 2023

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN "TECNOLOGIE PER LA TRANSIZIONE
ECOLOGICA IN AGRICOLTURA (TTEA)" PRESSO
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA PER GLI ANNI
ACCADEMICI 2022/2023 E 2023/2024**

TRA

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi di Brescia ha istituito un nuovo Corso di Laurea Magistrale in "Tecnologie per la Transizione Ecologica in Agricoltura (TTEA)" attivo dall'anno accademico 2022/2023;
- la Camera di Commercio di Brescia, ai sensi dell'art. 2 della legge 580/93, come da ultimo modificata dal D. Lgs. n. 219/2016, intende promuovere l'innovazione culturale e tecnologica necessaria a progettare e gestire la transizione ecologica in agricoltura nella provincia di Brescia, tramite il finanziamento di delle attività di didattica del corso di cui alla presente convenzione, di acquisto di arredi tecnici e strumentazione per l'avvio del Corso Magistrale oggetto della convenzione e il finanziamento parziale di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno (SSD AGR/03), reclutato ai sensi dell'art. 24, c. 3 lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per le attività didattiche e di ricerca del Corso di Laurea Magistrale "Tecnologie per la Transizione Ecologica in Agricoltura (TTEA)" di cui alla presente convenzione, stipulata compatibilmente con la normativa

europea, utilizzando le risorse di cui alla legge n. 580/1993, art. 18, comma 1, lett. a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%;

- la Camera di Commercio erogherà all'Università degli Studi di Brescia, quale finanziamento delle attività di didattica del corso di cui alla presente convenzione, di acquisto di arredi tecnici e strumentazione per l'avvio del Corso Magistrale oggetto della convenzione e del posto di ricercatore a tempo determinato suddetto, che sarà dedicato alle attività didattiche e di ricerca del corso di cui alla presente convenzione, e regolarmente rendicontate, l'importo massimo complessivo di € 100.000 per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'ordinamento comunitario ha stabilito che gli accordi di cooperazione tra enti pubblici non sono sottoposti alle regole di concorrenza quando tali accordi sono stipulati per il conseguimento di obiettivi comuni ed esclusivamente per ragioni di interesse pubblico;
- relativamente alla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" l'agevolazione finanziaria del presente Accordo rientra nella fattispecie disciplinata dai punti 18 e 19 dell'art. 2.1.1. (finanziamento pubblico di attività non economiche) della Comunicazione della Commissione 2014/C - 198/01, pubblicata sulla GUCE C198 del 27 giugno 2014;
- Inoltre, la "Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui

all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea" 2016/C - 262/01, prevede in particolare al punto 31 dell'art. 2.5. Istruzione e attività di ricerca - che determinate attività svolte da università e da organismi di ricerca non rientrino nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato tra cui:

- ✓ le attività di formazione volte a rendere le risorse umane più ampie e meglio qualificate;
- ✓ le attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente e finalizzate a incrementare il sapere e migliorare la comprensione e, in particolare, le attività di ricerca e sviluppo svolte in collaborazione;
- ✓ la diffusione dei risultati della ricerca;
- la Camera di Commercio di Brescia e l'Università degli Studi di Brescia intendono addivenire alla stipula di un accordo di collaborazione per la definizione delle modalità di realizzazione dei comuni obiettivi sopra indicati e cioè:
 - ✓ favorire la competitività del sistema economico produttivo;
 - ✓ favorire l'attrattività del sistema scientifico;
 - ✓ favorire la crescita del capitale umano;
 - ✓ disciplinare lo svolgimento in sinergia delle relative attività;

TRA

la Camera di Commercio di Brescia, con sede in Brescia, Via Einaudi 23, CAP 25121, codice fiscale 80013870177 Partita I.V.A. 00859790172, rappresentata dal Presidente, ing. Roberto Saccone,

E

l'Università degli Studi di Brescia, con sede in Brescia, Piazza del Mercato, 15, codice fiscale

98007650173, rappresentata dal Prof. Francesco Castelli, Rettore dell'Università,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

1. L'Università degli Studi di Brescia si impegna ad istituire ed attivare un nuovo corso di Laurea Magistrale "Tecnologie per la Transizione Ecologica in Agricoltura (TTEA)";
2. Per la realizzazione del predetto corso, la cui spesa totale preventivata per gli A.A. 2022/2023 e 2023/2024 è pari a € 700.000, Camera di Commercio di Brescia mette a disposizione un importo massimo di € 100.000, comunque non superiore al 50% delle spese sostenute, da destinare al finanziamento delle attività di didattica del corso di cui alla presente convenzione, all'acquisto di arredi tecnici e strumentazione per l'avvio del Corso Magistrale oggetto della convenzione e al reclutamento, ai sensi dell'art. 24, c. 3 lett. a) della Legge 240/2010, di un ricercatore a tempo determinato e pieno sul SSD AGR/03.

Art. 2

1. L'Università degli Studi di Brescia, relativamente alle attività svolte per la realizzazione del corso magistrale indicato al precedente art. 1.1, entro il 30 giugno 2025, si impegna a presentare alla Camera di Commercio:
 - un rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate entro la fine del secondo anno accademico del Corso di Laurea Specialistica, ovvero entro il 30 aprile 2025, che comprende:
 - contributo studentesco omnicomprensivo (con riferimento agli studenti iscritti a TTEA nell'A.A. 2022/23 e 2023/24);
 - contributo FFO attribuibile a TTEA nell'A.A. 2022/23 e 2023/24, calcolato secondo la seguente formula: Contributo

studentesco / 20 * 80 (riferimento al DPR 306 del 25/07/1997, art. 5 comma 1);

- contributo camerale di cui al presente accordo;
- contributo di Regione Lombardia finalizzato a supportare le iniziative di didattica e ricerca relative al corso di laurea magistrale di TTEA;
- un rendiconto analitico delle spese sostenute, con evidenziazione dell'eventuale disavanzo o utile conseguito. Le spese ammesse a rendicontazione comprendono, a titolo non esclusivo:
 - costo standard dello studente, così come annualmente stabilito dal MUR in un apposito decreto ministeriale, moltiplicato per il numero di studenti iscritti a TTEA nell'A.A. 2022/23 e 2023/24;
 - costo di contratti per l'attribuzione di incarichi di insegnamento, supporto alla didattica e didattica integrativa relativi ad insegnamenti di TTEA per l'A.A. 2022/23 e 2023/24;
 - costi relativi allo svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extra-curricolari (es. visite didattiche, summer school) organizzate per gli studenti di TTEA nell'A.A. 2022/23 e 2023/24;
 - costi relativi all'acquisto di arredi e strumentazione funzionali all'attività didattica e ricerca del Corso Magistrale oggetto della convenzione;
 - costo del reclutamento di un RTD-A in AGR/03 fino al termine dell'A.A. 2023/2024;
 - costo del reclutamento di un RTD-A in AGR/18 (finanziato tramite il citato contributo di Regione Lombardia) fino al termine dell'A.A. 2023/2024;
- copia dei documenti giustificativi di spesa dei costi sostenuti e copie dei documenti relativi ad eventuali entrate;

- la dichiarazione agli effetti fiscali compilata sull'apposito modello predisposto dall'ente camerale;
 - il materiale relativo alla comunicazione istituzionale (inviti, guide, manifesti, sito istituzionale, ecc.) con il quale è stato reso noto l'intervento contributivo della Camera di Commercio con l'apposizione del logo camerale e la dicitura "iniziativa cofinanziata e patrocinata dalla Camera di Commercio di Brescia"; in caso di omissione del logo camerale sul materiale pubblicitario e/o in caso di mancata consegna, in fase di rendicontazione, del materiale pubblicitario relativo alle iniziative finanziate, su cui è stato apposto il logo camerale, l'importo del contributo camerale verrà ridotto del 75%;
 - tutta la documentazione necessaria alla determinazione del contributo, secondo quanto disciplinato dalla presente convenzione.
2. In caso di mancato rispetto del termine indicato al precedente comma 1 verranno applicate le seguenti riduzioni sull'importo del contributo erogabile:
- per i primi 30 giorni di ritardo: riduzione del 15%;
 - dal 31° al 60° giorno di ritardo: riduzione del 30%;
 - in caso di ritardo superiore a 60 giorni: riduzione del 45%; è attribuito, inoltre, al competente Dirigente camerale ampio mandato per assumere, in via equitativa, ogni opportuna decisione in merito.

Art. 3

1. La Camera di Commercio si impegna a corrispondere all'Università degli Studi di Brescia un importo massimo di € 100.000 per il finanziamento delle attività di didattica del corso di cui alla presente convenzione, l'acquisto di arredi tecnici e strumentazione per l'avvio del Corso Magistrale oggetto della

convenzione e il reclutamento ai sensi dell'art. 24, c. 3 lett. a) della Legge 240/2010 di un ricercatore a tempo determinato e pieno sul SSD AGR/03 destinato alle attività didattiche e di ricerca del corso di Laurea Magistrale "Tecnologie per la Transizione Ecologica in Agricoltura (TTEA)", secondo quanto convenuto nei commi successivi e previa acquisizione della documentazione prevista al precedente art. 2.1.

2. Il contributo camerale non potrà eccedere il limite massimo del 50% della spesa complessiva ammessa, secondo quanto indicato ai successivi commi 4 e 5, e desunta dal rendiconto a consuntivo di cui al precedente art. 2.1.
3. Il contributo camerale potrà essere corrisposto fino al raggiungimento del pareggio di bilancio dell'iniziativa e dovrà essere ridotto, nella misura necessaria a garantire il pareggio, nel caso in cui nel rendiconto si evidenzi un utile, o nel caso in cui non siano realizzate tutte le iniziative proposte, ovvero non siano rispettate le disposizioni della presente convenzione.
4. Sono interamente ammesse a rendiconto le spese relative al costo del personale dipendente dell'Università degli studi di Brescia solamente se opportunamente documentate con specifico incarico conferito a titolo oneroso per la realizzazione del corso di Laurea Magistrale "Tecnologie per la Transizione Ecologica in Agricoltura (TTEA)" di cui alla presente convenzione. Sono inoltre ammesse a rendiconto le spese generali non documentabili, con specifico riferimento alle iniziative realizzate, per un importo forfettario massimo pari al 15% delle spese documentate. Non sono ammesse le spese relative a costruzione, ristrutturazione, acquisto di immobili nonché ad incremento del patrimonio mobiliare, salvo che siano specificamente ed esclusivamente destinate alla realizzazione dell'iniziativa finanziata.
5. Le spese relative a pasti, buffet e pernottamenti, con esclusione del personale

dipendente dell'Università degli Studi di Brescia, opportunamente documentate, sono ammesse con il limite del 20% calcolato sul totale delle altre spese documentate riferite al corso realizzato.

6. Il pagamento di quanto dovuto all'Università degli studi di Brescia verrà effettuato entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione e rendicontazione di cui all'art. 2.1.
7. Qualora tale documentazione fosse incompleta o si rendesse necessaria la richiesta di chiarimenti, l'Università degli Studi di Brescia provvederà ad integrare la stessa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del competente ufficio camerale. Tale termine sospende quello di 90 giorni fissato per il pagamento al precedente comma 6 del presente articolo.
8. In caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 7, per l'integrazione istruttoria, è attribuito al competente Dirigente camerale ampio mandato per assumere, in via equitativa, ogni opportuna decisione in merito.

Art. 4

1. L'Università degli Studi di Brescia si impegna a dare la massima visibilità al presente intervento camerale ed a rendere nota l'iniziativa con l'apposizione del logo camerale e la dicitura "iniziativa cofinanziata e patrocinata dalla Camera di Commercio di Brescia" in ogni occasione di presentazione del corso di laurea magistrale in "Tecnologie per la Transizione Ecologica in Agricoltura (TTEA)" e di eventi legati alle attività didattiche e di ricerca del predetto corso.
2. Nel caso in cui altri soggetti provvedano al finanziamento del medesimo corso, il logo camerale dovrà, comunque, essere posto in maggior rilievo se il cofinanziamento camerale sarà pari ad almeno il doppio delle altre

sovvenzioni. In ogni caso, tutte le attività relative alla predetta comunicazione istituzionale dovranno essere previamente rese note e concordate con i competenti uffici della Camera di Commercio.

Art. 5

1. La Camera di Commercio avrà la facoltà di effettuare presso l'Università degli Studi di Brescia i controlli che riterrà opportuni relativamente allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 6

1. Tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, o comunque connesse, dovranno essere sottoposte, prima del ricorso alla autorità giurisdizionale ordinaria, su richiesta di una delle parti, al tentativo di mediazione secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia, Organismo iscritto al n. 104 del Registro degli Organismi di Mediazione - che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare integralmente. Il Regolamento e le tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura. La sede della mediazione sarà presso la sede principale o le sedi secondarie dell'Organismo di Mediazione. Il foro competente per qualsiasi controversia è in via esclusiva quello di Brescia.

Art. 7

1. La presente convenzione, le cui clausole potranno essere modificate con il consenso di entrambe le parti, è valida sino al termine dell'A.A. 2023/24, così come indicato al precedente art. 2.1.

Art. 8

1. La Camera di Commercio potrà, in qualunque momento e con due mesi di preavviso, risolvere la presente convenzione, qualora rilevi, a suo insindacabile giudizio, il mancato rispetto delle norme nella stessa contenute.

Art. 9

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del contratto. Le Parti dichiarano infine di essere informate su quanto sancito dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
2. I dati di contatto delle parti ai fini del presente contratto sono i seguenti:
 - Università degli Studi di Brescia (UNIBS): il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Brescia, con sede in Piazza del Mercato, 15 - 25121 Brescia, rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Castelli; con Decreto Rettorale Rep n. 1234/2022 Prot. n. 347410 del 23/12/2022 è stato designato Responsabile della protezione dei dati

(RPD/DPO) la Società Frareg S.r.l. nella persona del dott. Giovanni Parravicini contattabile all'indirizzo e-mail: rpd@unibs.it.

- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia: il Titolare del trattamento è Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, con sede in Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia, rappresentata dal Presidente Ing. Roberto Saccone. Il Responsabile della Protezione dei dati individuato è il Data Protection Officer Unioncamere Lombardia, contattabile al seguente indirizzo mail: serviziodpo@lom.camcom.it.

Art. 10

1. La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo, fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 - Allegato A - Tariffa parte I - articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto in maniera virtuale dall'Università degli Studi di Brescia, autorizzazione della Agenzia delle Entrate n. 3237 del 12.01.2017.

Per l'Università degli
Studi

Per la Camera di
Commercio di Brescia
Industria, Artigianato
ed Agricoltura

Il Rettore
(Prof. Francesco Castelli)

Il Presidente
(Ing. Roberto Saccone)

Il presente contratto è firmato digitalmente, in un unico originale, ai sensi del D. Lgs 07.03.2005, n. 82, successive modifiche, integrazioni e norme collegate; esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)